Inps: : COVID-19 – licenziamenti collettivi e individuali per GMO – tutela NASpI

1 Giugno 2020

L'INPS ha emanato il messaggio n. 2261 del 1° giugno 2020, con il quale chiarisce la possibilità, da parte dell'Istituto, di procedere all'**accoglimento delle domande di indennità NASpI per i licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo comminati nel periodo di vigenza del divieto**, imposto dal decreto Cura Italia (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) e ulteriormente integrato dal decreto Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).

Nello specifico, l'Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con nota prot. n. 5481 del 26 maggio 2020, nel chiarire che l'indennità di disoccupazione NASpI è una prestazione riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, ha osservato che "***non rileva*** *dunque, a tal fine,* ***il carattere nullo del licenziamento per giustificato motivo oggettivo*** *– intimato da datore di lavoro nel periodo soggetto a divieto – atteso che l'accertamento sulla legittimità o meno del licenziamento spetta al giudice di merito, così come l'individuazione della corretta tutela dovuta al prestatore*".

In ragione di quanto sopra, **è possibile procedere, qualora sussistano tutti i requisiti previsti, all'accoglimento delle domande di indennità di disoccupazione NASpI presentate dai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di licenziamento** – con le causali di cui al citato articolo 46 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 – **intimato anche in data successiva al 17 marzo 2020**, di entrata in vigore della richiamata disposizione di cui al decreto Cura Italia.

Tuttavia, l'INPS fa presente che l'erogazione della indennità NASpI a favore dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo – nonostante il divieto posto dall'articolo 46 del decreto Cura Italia – sarà effettuata da parte dell'Istituto con riserva di ripetizione di quanto erogato nella ipotesi in cui il lavoratore medesimo, a seguito di contenzioso giudiziale o stragiudiziale, dovesse essere reintegrato nel posto di lavoro.

In tale ipotesi, pertanto, il lavoratore è tenuto a comunicare all'INPS, attraverso il modello NASpI-Com, l'esito del contenzioso medesimo ai fini della restituzione di quanto erogato e non dovuto per effetto del licenziamento illegittimo che ha dato luogo al pagamento dell'indennità di disoccupazione.

Inoltre, potrebbe anche verificarsi che – in attuazione della sopra richiamata disposizione di cui al comma 1-bis dell'articolo 46 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 – il datore di lavoro revochi il recesso (il licenziamento per giustificato motivo oggettivo), chiedendo contestualmente per il lavoratore riassunto il trattamento di cassa integrazione salariale a partire dalla data di efficacia del precedente licenziamento.

In tale ipotesi, quanto eventualmente già erogato a titolo di indennità NASpI sarà oggetto di recupero da parte dell'Istituto, in considerazione della tutela della cassa integrazione che verrà riconosciuta al lavoratore in attuazione della citata disposizione di cui al comma 1-bis.

Altre due evidenze riguardano il recesso del rapporto di lavoro domestico e dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. In entrambi i casi, non trova applicazione la disposizione prevista dall'articolo 46 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Fonte: INPS